

CIVIS/CIVITAS. CITTADINANZA POLITICO-ISTITUZIONALE E IDENTITÀ SOCIO-CULTURALE DA ROMA ALLA PRIMA ETÀ MODERNA

*Atti del Seminario internazionale
Siena/Montepulciano, 10-13 luglio 2008*

A cura di
*Caterina Tristano
Simone Allegria*



Università di Siena
Facoltà di Lettere e Filosofia
di Arezzo



**Centro Interdip. di Studi
sui Beni Librari e Archivistici**



**Comune di
Montepulciano**

THESAN&TURAN

SIMONE ALLEGRIA

Meliores et veratiores.

Scrittura e identità socio-professionale degli scabini aretini (Secc. IX-X)

La riforma della procedura giudiziaria attuata da Carlo Magno costituisce uno degli elementi caratterizzanti della riorganizzazione amministrativa, politica e sociale dei territori del cosiddetto *Regnum Italiae*¹, tanto che la descrizione, a volte estremamente analitica, della composizione delle assise giudicanti, registrata in forma scritta in quella particolare tipologia documentaria detta *notitia iudicati*, riproduce l'immagine eloquente di una società che, attraverso l'elencazione dei numerosi intervenienti e astanti, si autorappresenta e permette di definire – tra permanenze del passato longobardo e innovazioni franche – i contorni di una nuova identità collettiva². Al placito partecipa infatti colui che è chiamato a presiedere il tribunale, al quale si possono affiancare laici ed ecclesiastici appartenenti al ceto superiore dell'aristocrazia locale come vescovi, marchesi, ecclesiastici e altri, quindi uomini liberi e *possessores*, nonché chierici, laici senza alcuna identificazione particolare e infine – ma non per ultimi – pratici del diritto e magistrati locali³.

In effetti, sebbene fin oltre la metà del IX secolo tutti coloro che partecipano al giudizio possano essere definiti 'iudices'⁴, la legislazione carolingia sembra rimarcare la necessità che chi abbia ricevuto il mandato di amministrare la giustizia debba coniugare solide e comprovate qualità morali a capacità tecnico-pratiche e conoscen-

¹ Vd. F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma 1995 e bibliografia ma anche i numerosi interventi nel volume *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 44). Per il caso specifico di Arezzo vd. J.-P. DELUMEAU, *L'exercice de la justice dans le comté d'Arezzo (IX^e - début XIII^e siècle)*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", XC/2 (1978), pp. 563-605.

² Vd. S. GASPARRI, *Il passaggio dai Longobardi ai Carolingi*, in *Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno. Saggi*, a cura di C. BERTELLI - G. P. BROGIOLO, Milano 2000, pp. 25-43 e bibliografia ma anche Id., *Identità etnica e identità politica nei regni barbarici postromani: il problema delle fonti* in questo stesso volume.

³ L'importanza di una tale tipologia di fonte per lo studio della cultura scritta altomedievale è stata sottolineata in A. PETRUCCI - C. ROMEO, *Scrivere in iudicio. Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del Regnum Italiae (secc. IX-XI)*, in "Scrittura e civiltà", 13 (1989), pp. 5-48 (pubblicato anche come *Scrivere in iudicio nel Regnum Italiae*, in A. PETRUCCI - C. ROMEO, *Scriptores in urbis. Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, pp. 195-236 da cui si cita); per un caso specifico vd. S. GASPARRI, «Nobiles et credentes omnes liberi arimanni». *Linguaggio, memoria sociale e tradizioni longobarde nel regno italiano*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", 105 (2003), pp. 25-51: 28-31.

⁴ Vd. *I Placiti del Regnum Italiae*, I, a cura di C. MANARESI, Roma 1950 (Fonti per la storia d'Italia, 92) [da ora in poi: MANARESI, I], *Prefazione*, pp. XV-XVI; CH. M. RADDINGS, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven-London 1988, pp. 46-47; G. NICOLAJ, *Cultura e prassi dei notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991 (*Ius nostrum*, 19), pp. 18 e ss.; BOUGARD, *La justice* cit., p. 141.

za delle leggi, pena, in caso contrario, la sua rimozione⁵.

Da prima Carlo Magno prescrive che siano posti ad esercitare un tale incarico «iudices, advocati, praepositi, centenarii, scabini, quales meliores inveniri possunt et Deum timentes»⁶ e Ludovico il Pio rimarca il fatto che coloro che siano risultati moralmente indegni vengano allontanati dal loro ministero⁷, Lotario I, a sua volta, ordina che siano avviati alla nomina di giudice solo uomini «nobiles, et sapientes, et Deum timentes» e, se così non fosse stato, che venissero scacciati dai suoi messi⁸. Ben presto però l'attenzione dei regnanti carolingi inizia a soffermarsi maggiormente sulla preparazione teorico-pratica dei giudicanti, tanto che Ludovico II raccomanda loro di non privilegiare il proprio personale arbitrio ma di seguire quanto stabilito dalla legge e di apprendere «pleniter», si sottolinea, la legge scritta⁹.

In questo modo, come evidenziato da Andrea Castagnetti, «nel Regno Italico dell'ultima età carolingia si conclude un periodo di formazione di un ceto professionale di giudici, funzionari laici della giustizia e tecnici del diritto, che collega l'alto medioevo all'età comunale»¹⁰; un periodo, quello tra IX e X secolo, in cui si assiste ad un processo di graduale e progressiva caratterizzazione professionale di quella non ben definita categoria di *iudices*, nella quale rientrano anche coloro i quali sono detti 'scabini'.

I primi scabini appaiono in seguito all'introduzione nella composizione dei collegi giudicanti di figure permanenti e qualificate, ai quali spetta di elaborare la sentenza, resa esecutiva dal presidente del tribunale, il conte o altri¹¹. Scelti dai *missi dominici* – «missi nostri scabinos, advocatos, notarios per singula loca elegant», si legge nel

⁵ Sull'utilizzo di tale qualifica nella prima età carolingia vd. A. CASTAGNETTI, *Primi iudices nell'Italia carolingia: vassalli regi e imperiali*, in *Città e territori dell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, Napoli 2007, pp. 95-114.

⁶ *Monumenta Germaniae Historica (MGH), Legum sectio II. Capitularia regum Francorum*, denuo ediderunt A. BORETIUS et V. KRAUSE, I, Hannoverae 1883, n° 61, a. 809, cap. 11.

⁷ «De iudicibus autem vel centenariis atque tribunis seu vicariis dignum esse censemus, ut, si mali reperti fuerint, de ministerio suo abiciantur», cfr. *MGH, Legum sectio III. Concilia*, edidit Societas Aperiendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi, II/1, Hannoverae-Lipsiae 1906, n° 36, *Concilium Moguntinense*, a. 813, p. 272, ll. 18-19.

⁸ «De iudicibus, inquiratur, si nobiles, et sapientes, et Deum timentes, consituti sint; iurent, ut iuxta suam intelligentiam recte iudicent et pro muneribus vel humana gratia iustitiam non pervertant nec differant et, quod iudicaverint, confirmare sua subscriptione non dissimulent. Ubi autem tales non sunt, a missis nostris constituantur et idem sacramentum facere cogantur; quodsi viles personae et minus idoneae ad hoc constitutae sunt, reiciantur. Similiter et notarii legibus eruditi et bonae opinionis constituantur et iusiurandum praebeant, ut nullatenus falsitatem vel collodium scribant; et qui hoc fecisse preterio tempore inventi fuerint, praesentaliter damnentur», cfr. *MGH, Capitularia cit.*, II, n° 202, a. 832 febbraio, cap. 5 (vd. anche *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di C. AZZARA - P. MORO, Roma 1998, n° 32).

⁹ «De iudicio autem iudicis ideo tam frequenter rememoramus, quia omnino consuetudinem iudicandi iniuste iudicibus auferre volumus. Sed tantum secundum scripturam iudicent, ut nullatenus audeant secundum arbitrium suum iudicare; sed discant pleniter legem scriptam. De quo autem non est scripta, hoc nostro consilio offeratur», cfr. *MGH, Capitularia cit.*, II, n° 219, p. 99, cap. 5.

¹⁰ Cfr. A. CASTAGNETTI, *Verso la caratterizzazione professionale dei giudici nell'Italia carolingia. Primi appunti*, reperibile in formato digitale all'indirizzo: <http://www.medioevovr.it> [ultimo accesso 15.09.2008].

¹¹ Sull'origine e funzione dello scabinato vd. G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. DEL GIUDICE, III/1, Milano 1925, pp. 47-80; B. ALTHOFFER, *Les scabins*, Nancy 1938, p. 63 e ss.; F.N. ESZTEY, *The Scabini and the Local Courts*, in "Speculum", 26/1 (1951), pp. 119-129;

Capitolare missorum dell'803¹² – sono nominati con il consenso della comunità¹³ affinché in ogni comitato i «meliores et veratiores qui inveniri possunt» assistano il conte «ad iustitias faciendas»¹⁴. Il legame con il contesto territoriale entro il quale esercitano la loro funzione è infatti spesso sottolineato dalle espressioni 'de vico', 'de loco' nonché 'ipsius comitatus' o 'ipsius civitatis' con cui in particolare si definiscono gli scabini nei placiti¹⁵, tanto che spesso tale qualifica, associata al godimento di particolari benefici, è attribuita ad alcuni rappresentanti dell'aristocrazia locale o di chi ambisce a farne parte¹⁶. Ciò garantisce un'adeguata remunerazione e un maggiore prestigio sociale, così come del resto manifestano gli esempi di scabini che, in vari luoghi del *Regnum*, sono beneficiati con numerose donazioni da parte dell'autorità dominante e che, grazie alla vicinanza al potere, accumulano ingenti patrimoni¹⁷.

In ogni caso lo svolgimento di tale incarico 'pubblico'¹⁸, senza limite di durata e revocabile solo per cattiva condotta o incapacità¹⁹, non può prescindere da una pur minima conoscenza

F. CIAPPARONI, *Scabinato e scabini*, in *Novissimo Digesto italiano*, 3° ed., vol. 16, Torino 1957, pp. 667-670; F.L. GANSHOF, *Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie franque*, in *Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf 1965, pp. 399-400; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, Roma 1995, pp. 233-234, 274 e 318; BOUGARD, *La justice* cit., pp. 140-158.

¹² MGH, *Legum sectio II. Capitularia regum Francorum*, denuo edita A. BORETIUS, I, Hannoverae 1883, n° 40, anno 803, cap. 3.

¹³ «Ut missi nostri, ubicumque malos scabinos inveniunt, eiciant; et totius populi consensu in locum eorum bonos eligant; et cum electi fuerint, iurare faciant, ut scienter iniuste iudicare non debeant», cfr. MGH, *Capitularia* cit., II, n° 192, anno 829 agosto, cap. 2 ma vd. anche MGH, *Capitularia* cit., I, n° 62, anno 809, cap. 22.

¹⁴ Cfr. MGH, *Capitularia* cit., II, n° 192, anno 829, capp. 2 e 3.

¹⁵ Vd. SALVIOLI, *Storia della procedura* cit., pp. 70-71 e BOUGARD, *La justice* cit., pp. 149-151. Sull'utilizzo di tale titolatura da parte dei notai e sul valore da attribuire a tale formula vd. F. SANTONI, *Notarius civitatis. Rileggendo le fonti tra VI e XI secolo*, in questo stesso volume.

¹⁶ Spesso gli scabini svolgono il loro incarico a fianco e in collaborazione con giudici e vassali regi e imperiali: vd. gli esempi presenti in A. CASTAGNETTI, *Note e documenti intorno alla caratterizzazione professionale dei giudici (secoli IX-inizio X)*, Verona 2008, e in particolare il caso del vassallo regio, giudice e conte Leone; su tale figura vd. anche D.A. BULLOUGH, *Leo, «qui apud Hlotarium magni loci habebatur», et le gouvernement du Regnum Italiae à l'époque carolingienne*, in "Le Moyen Âge", 67 (1961), pp. 221-245 e A. CASTAGNETTI, *Il conte Leone (801-847) e i suoi figli (840-881) nell'amministrazione missiatica della giustizia*, in *Medioevo. Studi e documenti*, II, a cura di A. CASTAGNETTI, A. CIARALLI, G.M. VARANINI, Verona 2007, pp. 7-126; sulle caratteristiche grafiche della loro scrittura vd. A. CIARALLI, *Osservazioni paleografiche sulle scritture del conte Leone (801) e dei suoi figli Giovanni (844-858) e Sigerato (865-881)*, in *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, a cura di A. MAZZON, Roma 2008 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi studi storici, 76), pp. 231-249.

¹⁷ Vd. BOUGARD, *La justice* cit., pp. 154-158.

¹⁸ Lotario I, ad esempio, raccomanda che i documenti pubblici redatti da *cancellarii* venissero scritti di fronte al conte, agli scabini e ai suoi vicari: «Ut cancellarii electi boni et veraces cartas publicas conscribant ante comitem et scabinis et vicariis eius», cfr. MGH, *Capitularia* cit., I, n° 158, anno 822-823, cap. 12 (vd. anche *I capitolari italici* cit., n° 21), anche Carlo Magno stabilisce che chi «filios non habuerit et alium quemlibet haeredem sibi facere voluerit» esponga le sue ultime volontà «coram rege vel coram comite et scabinis vel missis dominicis, qui tunc ad iustitias faciendas in provincia fuerint ordinati», cfr. MGH, *Capitularia* cit., I, n° 41, anno 803, cap. 8.

¹⁹ Cfr. MGH, *Capitularia* cit., II, n° 192, anno 829 agosto, capp. 2 (vd. n. 12) e 4: «Volumus, ut quicumque de scabinis deprehensus fuerit propter munera aut propter amicitiam vel inimicitiam iniuste iudicasse, ut per fideiussores missus ad praesentiam nostram veniat. De cetero omnibus scabinis denuntietur, ne quis deinceps etiam iustum iudicium vendere praesumat».

del diritto e dell'alfabeto e in effetti gran parte degli scabini attestati nella documentazione è in grado di sottoscrivere la sentenza o di svolgere alcune funzioni extragiudiziarie come la rappresentanza in qualità di avvocato di chiese e monasteri, la testimonianza in atti privati, nonché la loro stessa redazione²⁰.

Anche per questo la scrittura può rappresentare un elemento di indagine sulla genesi e sviluppo di tale categoria sociale e professionale, di cui in questa sede si vuole affrontare il caso di Arezzo. Ciò che emerge e maggiormente colpisce ad una prima ricognizione sono le diverse tipologie grafiche a cui le attestazioni censite (vd. appendice) fanno riferimento, oltre che i differenti livelli di esecuzione. Si passa infatti, anche senza una vera e propria progressione cronologica, da esempi di minuscola corsiva di uso documentario e con caratterizzazioni in stile cancelleresco a testimonianze vergate in carolina più o meno posata e, a volte, tracciata ad un livello poco più che elementare. Il quadro che ne emerge appare estremamente variegato e, da questo punto di vista, la considerazione che tutti gli scabini aretini debbano avere ricevuto una pur minima educazione grafica per lo svolgimento della loro professione non contribuisce a chiarire i motivi di una così grande varietà di esempi né, tantomeno, fornisce una chiave univoca di interpretazione di tale fenomeno.

Naturalmente le coordinate di riferimento in un'analisi di questo tipo rimandano a una conoscenza approfondita di temi e argomenti oggetto di molteplici discipline che, in alcuni casi, seguono linee di ricerca divergenti; nonostante ciò, sia pur con le dovute cautele e coscienti dei limiti della presente indagine, si è cercato di confrontare diversi ambiti scientifici e differenti modi di affrontare l'argomento per tentare di valutare nel suo complesso la qualità e la tipicità delle testimonianze grafiche di questa particolare categoria di scriventi.

Le prime attestazioni autografe di scabini aretini si trovano in calce ad una *notitia iudicati* dell'ottobre 833²¹, con la quale i vescovi di Firenze e Volterra si pronunciano a favore del presule aretino Pietro I (830?-850?)²² nella controversia con il monastero di S. Antimo per il possesso del cenobio di S. Pietro d'Asso²³. Per Arezzo partecipano al placito e si sottoscrivono quattro «scavinis Aretine civitati (sic)»²⁴ – *Adelfridi, Aleandru, Cristianus, Dato* – e

²⁰ Si vedano, a titolo di esempio, i casi di Asti: R. BORDONE, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*. Torino 1980 (Biblioteca Storica Subalpina, CC), pp. 37-49; Verona: A. CASTAGNETTI, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e post-carolingia*, Verona 1990, p. 61 n. 78; Bergamo: J. JARNUT, *Bergamo 568-1098. Storia istituzionale, sociale ed economica di una città lombarda nell'alto medioevo*, Bergamo 1980, pp. 204-207; Lucca: H. KELLER, *La marca di Tuscia fino all'anno mille*, in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Lucca, 3-7 ottobre 1971*, Spoleto 1973, pp. 115-140; per la Toscana (ad esclusione di Arezzo) vd. ID., *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 49 (1969), pp. 1-72: 27. Per un elenco analitico e completo degli scabini del *Regnum Italiae* vd. BOUGARD, *La justice cit.*, pp. 347-371. Per Arezzo vd. Appendice.

²¹ Archivio Capitolare di Arezzo (da ora in poi ACAR), *Canonica*, 12 - MANARESI, I, n° 42.

²² Sul vescovo Pietro I vd. A. TAFI, *I vescovi di Arezzo dalle origini della diocesi (sec. III) ad oggi*, Cortona 1986, pp. 41-42, ma anche ID., *La chiesa aretina dalle origini all'alto medioevo*, Arezzo 1972, pp. 276-282.

²³ Il possesso del monastero fu confermato al presule aretino da Lotario I il 9 dicembre 833: ACAR, *Canonica*, 11 - MGH, *Diplomata Lothari I*, 14 (9 dicembre 833), edito anche in PASQUI, I, 28 ma sotto la data del 27 novembre.

²⁴ I quattro sono definiti 'scabini' nel testo del documento ma nessuno di loro riferisce tale qualifica nella propria sottoscrizione.

due «cives Aritini» – *Angilu e Lanfridi germanis* – che, assieme ad altri sei cittadini e a «plures homines nobiles tam Franciscos quam et Langubardiscos de singulis (...) civitatibus»²⁵, costituiscono il primo nucleo documentato della nuova aristocrazia aretina²⁶. Come già evidenziato da Armando Petrucci e Carlo Romeo «di notevole importanza» – e si parla proprio del placito aretino – «sembra (...) il fatto che i giudici locali o scavini dimostrino il medesimo tipo di educazione grafica dei laici privi di qualifica ed adoperino prevalentemente una corsiva nuova a livello elementare»²⁷; in effetti la scrittura degli scabini non si differenzia da quella degli altri cittadini attestati nel documento, la corsiva nuova rappresenta il loro polo di attrazione e lo rimarrà per tutta la durata del secolo²⁸ (figg. 1-6).

Purtroppo non si conservano altre testimonianze ascrivibili al IX secolo, ma la presenza di scabini in Arezzo continua nei primi anni di quello seguente. Nel 903 *Petrus scavino* si sottoscrive come testimone alla donazione del monaco Liutardo nei confronti del monastero delle SS. Flora Lucilla²⁹, da poco fondato a circa tre chilometri dalla città di Arezzo³⁰. In questo caso egli utilizza una scrittura che non si distingue né per particolari tipizzazioni né per un alto livello di esecuzione grafica: una minuscola di base carolina, non ben allineata sul rigo e di modulo incostante, di cui si può comunque notare la forma della *g* di tipo semionciale, la *l* vergata in un solo tratto come pure la *e* alta e occhiellata di derivazione corsiva (fig. 7). Caratteristiche simili si possono individuare anche nella sottoscrizione dello scabino *Poto* ad un breve del 915 rogato ad Arezzo dal notaio Bernardo I e che tramanda la promessa di matrimonio scambiata nella villa di Camenza, nei pressi di Partina³¹, tra Odalprando figlio del fu Leone e Maria figlia del fu Amalberto³². Più sicuro nel tratteggio e nell'esecuzione, sebbene abbia delle difficoltà proprio nello scrivere la sua qualifica, utilizza una minuscola carolina che presenta una maggiore regolarità dell'allineamento sul rigo e un modulo costante (fig. 8); una scrittura, questa, molto vicina a quella utilizzata

²⁵ L'espressione ricorda quella già utilizzata in un altro placito di pochi anni prima per indicare alcuni esponenti dell'aristocrazia aretina di origine longobarda e franca, definiti appunto «nubiliores ipsius civitatis»: cfr. Archivio di Stato di Siena, Diplomatico, S. Salvatore, 828 maggio - W. KURZE, *Codex diplomaticus amiatinus*, I, Tübingen 1974, n° 106. Sul riferimento alla 'civitas' in un contesto processuale vd. SANTONI, *Notarius civitatis* cit.

²⁶ Cfr. J.-P. DELUMEAU, *Arezzo espace et société, 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIII^e au début du XIII^e siècle*, I, Rome 1996 (Collection de l'École Française de Rome, 219), p. 445. Per uno spaccato dell'Arezzo del IX secolo e per alcune considerazioni sul ruolo dei notai e degli scabini nella costruzione della «nuova» società aretina vd. P. LICCIARDELLO, *Agiografia aretina altomedievale. Testi agiografici e contesti socio-culturali ad Arezzo tra VI e XI secolo*, Firenze 2005 (Millennio medievale, 56. Strumenti e studi n.s. 9), pp. 138-142.

²⁷ Cfr. PETRUCCI - ROMEO, *Scrivere in iudicio* cit., p. 210.

²⁸ Sulla scrittura ad Arezzo tra IX e X secolo vd. C. TRISTANO, *Scritture e scriventi ad Arezzo tra IX e XI secolo*, in *Scrittura. Memoria degli uomini*, Bari 2006, pp. 35-80; per la scrittura dei laici vd. S. ALLEGRIA, *Manu mea subscripsi. Considerazioni sulla cultura scritta dei laici tra IX e XI secolo: il caso di Arezzo*, in "Scripta", 2 (2009), in corso di stampa.

²⁹ ACAR, *Badia*, 2.

³⁰ Per la storia del monastero vd. G. TABACCO, *Espansione monastica ed egemonia vescovile nel territorio aretino fra X e XI secolo*, in *Miscellanea Gilles Gérard Meerssemann*, I, Padova 1970 (Italia Sacra, 15), pp. 57-87, DELUMEAU, *Arezzo espace* cit., pp. 641-675.

³¹ Vd. E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, I, Firenze 1833, p. 405.

³² Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi ASFi), Diplomatico, *Camaldoli*, 915 novembre - *Regesto di Camaldoli*, I, a cura di L. SCHIAPARELLI - F. BALDASSERONI, Roma 1907 (*Regesta Chartarum Italiae*, 2), n° 2.

nello stesso periodo da laici privi di identificazione particolare e di cui può essere un esempio la sottoscrizione del figlio dello stesso scabino, Pietro, apposta al medesimo documento (fig. 9). Il confronto tra le due scritture non evidenzia particolari differenze, anzi avalla l'ipotesi di una comune adesione agli stessi modelli grafici, quelli appunto della carolina, che nella prima metà del X secolo iniziano ad essere adottati ad Arezzo nei processi educativi dei laici e che sono alla base delle coeve manifestazioni grafiche dei primi rappresentanti dell'aristocrazia locale³³.

Significative sono appunto le occorrenze di alcuni esponenti di due delle famiglie più importanti e influenti dell'Arezzo medievale, i Walkerii, che controllavano gran parte del Valdarno aretino³⁴, e gli Azzi che, vicini al potere comitale e poi marchionale dei cosiddetti 'Aretino Supponidi'³⁵, esercitavano una forte influenza sulla gestione politica e amministrativa del cenobio delle SS. Flora e Lucilla³⁶; famiglie considerate all'origine dell'aristocrazia capitanale ad Arezzo³⁷. Se si esamina infatti la sottoscrizione di Mainardo «filio bone memorie Walkari»³⁸ in una donazione nei confronti del monastero di S. Fiora del 944³⁹ o quella di Walheri «filio bone memorie idem Walheri» che nel 977 dona dei beni allo stesso cenobio⁴⁰ si nota che tutti e due adoperano una minuscola di base carolina poco più che elementare, di modulo incostante, tendente al quadrato e in cui le lettere sono le une ben divise dalle altre (figg. 10-11); una scrittura non molto diversa da quella utilizzata da Eriberto e Zenobio detto Azo, figli di Petrone, in calce ad un atto del 955⁴¹. Sebbene, infatti, i due fratelli manifestino qualche difficoltà proprio nel tracciare correttamente alcune

³³ Sull'adesione da parte di laici e pratici del diritto, come appunto gli scabini, ai modelli della scrittura carolina vd. PETRUCCI - ROMEO, *Scrivere in iudicio* cit., p. 212; per Arezzo vd. TRISTANO, *Scritture e scriventi* cit. e ALLEGRIA, *Manu mea subscripti* cit.

³⁴ Sull'importanza e il potere politico della famiglia nel medioevo vd. J.-P. DELUMEAU, *Equilibri di potere ad Arezzo dal periodo carolingio al primo periodo comunale*, in *Arezzo e il suo territorio nell'altomedioevo*. Atti del Convegno promosso dall'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, Arezzo, 22-23 ottobre 1983, Cortona 1985, pp. 87-109: 100-104.

³⁵ Sull'origine dei cosiddetti "Aretino-Supponidi" vd. J.-P. DELUMEAU, *Dal conte Suppo il nero ai marchesi di Monte Santa Maria*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*. Atti del secondo convegno di Pisa, 3-4 dicembre 1993, Roma 1996 (Nuovi studi storici, 39), pp. 265-286. Sui Supponidi vd. F. BOUGARD, *Les Supponides: échec à la reine*, in *Les Élités au Haut Moyen Âge. Crises et renouvellements*, a cura di F. BOUGARD - L. FELLER - R. LE JAN, Turnhout 2006, pp. 381-401.

³⁶ Sulle origini della famiglia vd. DELUMEAU, *Arezzo espace* cit., pp. 430-432, per il loro rapporto con il monastero vd. *Ibidem*, pp. 676-688.

³⁷ *Ibidem*, pp. 427-472: 462-466. Sulla genesi e sviluppo dei capitanei vd. *La vasallità maggiore del regno Italico. I capitanei nei secoli XI-XII*. Atti del Convegno, Verona, 4-6 novembre 1999, a cura di A. CASTAGNETTI, Roma 2001, e in particolare S. COLLAVINI, *I capitanei in Toscana (secoli XI-XII). Sfortune e fortune di un termine*, *Ibidem*, pp. 301-324.

³⁸ Il quale potrebbe essere identificato con quel Mainardo citato in due placiti del 967 e del 970 (ACAr, *Badia*, 13 - *I placiti del Regnum Italiae*, II/1, a cura di C. MANARESI, Roma 1957 [Fonti per la storia d'Italia, 96*, n° 156 (da ora in poi MANARESI, II/1) e ACAR, *Badia*, 17 - MANARESI, II/1, 168) presieduti da Oberto conte di palazzo; sulla presenza e le proprietà del conte Oberto in territorio aretino vd. M. NOBILI, *La terra "Ubertenga" aretina*, in *Arezzo e il suo territorio* cit., pp. 111-121. Per l'attribuzione di Mainardo alla famiglia dei Walkeri vd. DELUMEAU, *Arezzo espace* cit., p. 446 n. 55).

³⁹ ACAR, *Badia*, 7.

⁴⁰ ACAR, *Badia*, 20 - PASQUI, I, 76.

⁴¹ ACAR, *Badia*, 8 - PASQUI, I, 67.

parole – forse più per ignoranza della lingua latina che per scarsa abitudine a scrivere⁴² –, si può comunque notare che Eriberto utilizza una minuscola usuale di base carolina dove però si individuano ancora elementi di arcaicità, come la *b* tracciata in un solo tratto o la *c* cre-stata, mentre Zenobio presenta minori caratterizzazioni, adopera anche lui una minuscola di base carolina ma maggiormente allineata sul rigo e di modulo costante (figg. 12-13)⁴³.

Si può quindi pensare che il percorso educativo dei primi scabini aretini sia stato simile a quello degli altri laici e aristocratici; risiedendo nelle medesime località, è possibile che per la loro istruzione abbiano seguito un percorso di formazione molto simile e che la capacità di scrivere, in particolare una minuscola carolina senza forti tipizzazioni, sia stata considerata lo strumento necessario per ricoprire una carica politico-amministrativa e/o pratico-sociale e per accedere ai benefici ad essa collegati⁴⁴.

Quando, invece, nel periodo post-carolingio e ottoniano inizia ad emergere una maggiore attenzione nei confronti della formazione tecnico-giuridica dei pratici del diritto⁴⁵, il titolo di scabino non è più ad appannaggio esclusivo di dignitari locali, ma acquista una valenza prettamente professionale e sempre più spesso tale qualifica è associata a quella di notaio⁴⁶.

Evidente, ad Arezzo, il caso di Leo che nel febbraio 927 roga con la sola qualifica di notaio un atto di vendita tra Grippo figlio del fu Lupone e il prete Maglione⁴⁷ e che in una donazione del dicembre 936 associa a questo titolo quello di scabino⁴⁸ (figg. 14-15). La doppia qualifica di *notarius et scavino* si ritrova poi utilizzata da Arizio nella *completio* ad una donazione del giugno 940⁴⁹ e nella sottoscrizione, in qualità di testimone, ad un'altra donazione dell'aprile 944⁵⁰ (figg. 16-17) rogata da Atriperto che, a sua volta, si qualifica «notarius et scavino» (fig. 18).

⁴² Altri esempi sono le sottoscrizioni di *Petrus* in ASFi, Diplomatico, *Camaldoli*, 994, giugno 24 - *Regesto di Camaldoli* cit., I, n° 4, di *Raineri* in ACAR, *Badia*, 65 o di *Iohannes* in ACAR, *Badia*, 86; simili considerazioni sono state fatte anche per alcune sottoscrizioni apposte in coeve carte pisane per le quali vd. PETRUCCI - ROMEO, *Il laboratorio pisano* cit., p. 121.

⁴³ Per una contestualizzazione più ampia della scrittura degli esponenti delle due famiglie vd. ALLEGRIA, *Manu mea subscripsi* cit.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Vd. G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno nazionale dell'AIPD, Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994, a cura di C. CALON, Udine 1996, pp. 153-198: 184-186. Del resto come evidenziato da G. Nicolaj (*Cultura e prassi* cit., pp. 18-22 ma anche *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo* cit., I, pp. 347-384: 362-365) dal notariato proveniva il personale tecnico dei tribunali.

⁴⁶ Vd. BOUGARD, *La justice* cit., pp. 144-145 e ss. Non si vuole certo parlare di un fenomeno univoco e unificante, anzi non mancano esempi di notai e scabini che in altre zone del *Regnum* si sottoscrivono con tale qualifica anche nel periodo precedente, ma sembra che la percentuale di notai-scabini aumenti significativamente a partire dal secondo quarto del X secolo; per Asti e Verona vd. nota 19; a Bergamo l'ultima attestazione di uno scabino risale al 927, in seguito «gli scabini comitali (...) sembrano aver perso gradualmente considerazione e importanza nei confronti dei giudici regi, al punto che la loro carica col tempo decadde», cfr. JARNUT, *Bergamo* cit., p. 207; tale fenomeno sembra particolarmente accentuato a Lucca dove secondo H. Schwarzmaier (*Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen 1972, p. 174 e ss.) a seguito dell'intervento del re Ugo di Porvenza tutti i notai e scabini ricevono il titolo di giudice.

⁴⁷ ACAR, *Badia*, 3.

⁴⁸ ACAR, *Badia*, 5 - PASQUI, I, 62.

⁴⁹ ACAR, *Canonica*, 36.

⁵⁰ ACAR, *Badia*, 7. Molto probabilmente Arizio redige anche una donazione *pro anima* da parte del dia-

La scrittura dei notai e scabini aretini non fa riferimento ai modelli della minuscola carolina ma, al contrario degli esempi precedenti, mostra ancora molte caratteristiche riconducibili a quella corsiva – «vecchia e sclerotica» come è stata definita da Giovanna Nicolaj⁵¹ – utilizzata dal notariato locale nella produzione di gran parte della documentazione del X secolo. Leo, ad esempio, traccia una scrittura particolarmente inclinata verso destra, che certamente presenta, rispetto alla corsiva nuova del secolo precedente, una maggiore attenzione all'allineamento sul rigo di base, una migliore divisione delle singole lettere e una diminuzione del numero delle legature, che però è ancora contraddistinta da un tratteggio della *e* alta e strozzata al centro, della *g* semionciale, nonché dal frequente ricorso alla legatura di alcune lettere come *e+g*, *l+i*, *r+i*, *t+i*, *s+t*; caratteristiche queste che si possono direttamente riscontrare nella scrittura di Andrea, figlio del notaio e scabino Leo, attestato dal 968 al 998 con la sola qualifica di *notarius*⁵², così come nella scrittura di un contratto di enfiteusi rogato nel marzo 968 dal notaio Bernardo II⁵³ (figg. 19-20).

È evidente quindi che l'associazione della qualifica di scabino a quella di notaio non determina a livello grafico specifiche tipizzazioni o modificazioni di quel sistema di modelli che sta alla base dell'educazione e della formazione tecnico-professionale del notariato locale; anche nel caso del notaio e scabino Arizio – che utilizza una minuscola corsiva maggiormente disarticolata, ma dritta sul rigo e con chiaro-scuro poco accentuato –, si possono trovare numerosi termini di confronto con la scrittura della coeva produzione notarile di ambito privato, di cui possono essere un esempio l'atto di vendita, al quale si sottoscrive pure lo stesso scabino, redatto nel 940 dal notaio Leo – che per distinguerlo dal precedente chiameremo II – o la donazione del 955 sopra citata, rogata dal notaio Urso o, per finire, gli atti di Marino⁵⁴ e Martino⁵⁵ (figg. 21-24).

A quanto pare la formazione legata all'attività notarile riesce a mutuare anche quella di

cono Guglielmo, figlio di Arizio, al monastero di S. Fiora, dell'aprile 941 che però si conserva solo in forma di inserto in un placito del 3 novembre 970 (ACAr, *Badia*, 17 - MANARESI, II/1, 168).

⁵¹ Cfr. NICOLAJ, *Alle origini della minuscola* cit., p. 54. Sul passaggio dalla corsiva alla carolina vd. A. BARTOLI LANGELI, *Il notaio*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (Secoli XIII-metà XIV)*, Atti del Diciassettesimo Convegno Internazionale di Studi, Pistoia 16-19 maggio 1997, Pistoia 2001, pp.23-42: 31-32.

⁵² Andrea roga con la sola qualifica di notaio i documenti: ACAr, *Badia*, 16 (969, febbraio <1> - PASQUI, I, 73); ACAr, *Badia*, 18 (972, maggio); ACAr, *Badia*, 19 (973, giugno -PASQUI, I, 75); ACAr, *Badia*, 22 (991-992, dicembre); ACAr, *Badia*, 24 (993, agosto) [il confronto grafico e la stessa formula di *rogatio* consentono di attribuire con certezza anche questo atto alla mano del notaio Andrea, mentre lascia fortemente perplessi il *signum* e la scrittura della *completio* che presenta caratteristiche grafiche completamente differenti da quella del testo]; ACAr, *Badia*, 25 (994, maggio); ACAr, *Badia*, 27 (996, luglio); ACAr, *Badia*, 31 (998, settembre) e si sottoscrive come controparte in un contratto di enfiteusi con il monastero di S. Fiora del marzo 968 (ACAr, *Badia*, 15) dal quale risulta essere «filio Leoni notari»; da una donazione dell'aprile 998 (ACAr, *Badia*, 32), infine, risulta che il padre di Andrea, il notaio Leone, è ormai deceduto («Andrea notarius filio bone memorie Leoni qui fuit notarius») e che lo stesso Andrea non è in grado di sottoscrivere a causa di una temporanea infermità («propter infirmitate corpori sui menime scribere potuo (*sic*)»). Molto probabilmente il notaio è oramai deceduto alla data del 25 marzo 1010 se lo si vuole identificare con quell'Andrea «qui fuit notarius» padre di Pietro, controparte in un placito con il monastero di S. Fiora, cfr. ACAr, *Badia*, 45 - *I placiti del Regnum Italiae*, II/2, a cura di C. MANARESI, Roma 1958 (Fonti per la storia d'Italia, 96**), n° 274 (da ora in poi MANARESI, II/2).

⁵³ ACAr, *Badia*, 15.

⁵⁴ ACAr, *Canonica*, 41 (972).

⁵⁵ ACAr, *Badia*, 11 (963, settembre) e ACAr, *Badia*, 12 (965, marzo).

scabino senza che ciò determini particolari caratterizzazioni della scrittura utilizzata per l'esercizio di tale incarico; la corsiva nuova, impiegata dai notai aretini del X secolo e poi abbandonata definitivamente solo nel corso del seguente⁵⁶, continua ad essere la scrittura di quella categoria di pratici che ad Arezzo, da quanto è sembrato emergere, fa ancora riferimento ad un ambiente di formazione e di esercizio della propria professionalità 'tradizionale', ovvero in cui l'apprendimento e la pratica della scrittura e di quelle pur minime e rudimentali conoscenze di carattere giuridico-legale si compiono all'interno della stessa *statio* o ambiente professionale e in cui i legami familiari svolgono un ruolo importante⁵⁷.

Un caso del tutto particolare è rappresentato dal già citato Atriperto: nel 944 roga come *notarius et scavino* una donazione di alcuni beni a favore del monastero delle SS. Flora e Lucilla⁵⁸, mentre nel 965 si sottoscrive in qualità di testimone e, con la qualifica di *iudex et advocatus*⁵⁹, in un contratto di enfiteosi tra l'abate di S. Fiora e Leo, figlio di Adalprando⁶⁰, e nel 967 rappresenta l'abbazia in sede giudiziaria per il possesso di alcuni terreni contesi dalla famiglia dei Walcherii⁶¹ e che nel 977, infine, si sottoscrive, primo in Arezzo, come «*iudex domni imperatoris*» in un atto di donazione sempre a favore dello stesso monastero⁶². Atriperto utilizza una scrittura ancora fortemente legata ai modelli della corsiva nuova, non ben allineata sul rigo, di modulo irregolare e in cui è molto sviluppata la tendenza a legare. Nello specifico, oltre alle più comuni legature *l+i*, *r+i* e *t+i*, sono presenti, con una certa frequenza, le legature *e+g*, *e+n*, *e+p*, *e+r*, *e+s*, *e+t*, *s+t*; e per quello che riguarda il tratteggio della *e* se ne possono riconoscere più forme secondo i modelli della minuscola corsiva romana dei secoli V-VII descritti dal Tjäger: in particolare la forma classificata con il numero '3' in cui il secondo tratto della

⁵⁶ Vd. NICOLAJ, *Alle origini della minuscola notarile* cit.

⁵⁷ Vd. A. PETRUCCI, *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano 1958, ma anche G. CENCETTI, *Il notaio medioevale italiano*, in *Mostra storica del notariato medioevale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 ("Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., IV/1, 1964), pp. VII-XXIII; G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano. L'alto medioevo*, in M. AMELOTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano 1975 (Studi storici sul notariato italiano, 2), pp. 145-314 e A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, III, Roma 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. 98), pp. 759-772 (anche in Id., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1991, Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXV, pp. 521-535).

⁵⁸ ACAR, *Badia*, 7.

⁵⁹ L'avvocato partecipa all'attività amministrativa del patrimonio dell'istituzione ecclesiastica che rappresenta così come assiste il vescovo aretino o l'abate in sede di giudizio, a tal proposito vd. BOUGARD, *La justice* cit. pp. 264-269. Sugli avvocati aretini vd. DELUMEAU, *Arezzo espace* cit., pp. 627-633. Un Arnulfus *iudex et advocatus* del monastero di S. Fiora è citato in un placito del 3 novembre 970 (ACAR, *Badia*, 17 - MANARESI, II/1, 168).

⁶⁰ ACAR, *Badia*, 12.

⁶¹ ACAR, *Badia*, 13 - MANARESI, II/1, 156.

⁶² ACAR, *Badia*, 20 - PASQUI, I, 76. Un giudice *domni imperatoris* di nome Atriperto è citato anche nel testo di un documento del 979 conservato in copia presso la Biblioteca comunale di Faenza (cfr. PASQUI, I, 77), anche se poi nella propria sottoscrizione si qualifica solo come *iudex*. Successivamente sarà *Liutardus* a qualificarsi giudice imperiale nelle sottoscrizioni ad una permuta del giugno 994 (ACAR, *Badia*, 26 - PASQUI, I, 79), all'atto di istituzione del monastero di S. Maria a Prataglia da parte del vescovo Elemperio (ASFI, Diplomatico, *Camaldoli*, 1008, settembre - PASQUI, I, 92) e ad una donazione del 2 ottobre 1010 (ACAR, *Badia*, 48 - PASQUI, I, 98). Nel giugno 985 un giudice di nome Bonizio redige un *breve comemoratiouis* di una donazione (ACAR, *Badia*, 21) e nel maggio 1003 si sottoscrive ad un'altra donazione a favore del monastero di S. Fiora (ACAR, *Badia*, 33).

e si fonde con quello intermedio che va poi a legare con il primo tratto della lettera seguente eseguita dall'alto in basso⁶³ (figg. 25-27). La sua scrittura, comunque, non si discosta da quella adoperata dal resto del notariato aretino e proprio con questo deve aver condiviso la sua formazione grafica. Di certo la scrittura di Atriperto non ha nulla a che fare con la 'cancelleresca palatina' dei giudici formatisi alla scuola del Sacro Palazzo⁶⁴ a cui la qualifica di *iudex domni imperatoris* potrebbe indurre a far riferimento; non è inclinata verso sinistra, le aste non sono esageratamente allungate né presenta elementi cancellereschi come i caratteristici segni abbreviativi a fiocco. È molto probabile che il giudice, che su base onomastica potrebbe appartenere alla famiglia degli Azzi⁶⁵, provenendo dall'ambiente dell'aristocrazia locale o quanto meno dall'ambito notarile, come accade in altre zone della Toscana⁶⁶, abbia utilizzato la qualifica di *domni regis/imperatoris* più per un riconoscimento della propria funzione e autorità pubblica piuttosto che per l'esercizio di un ruolo specifico come quello dei giudici di palazzo propriamente detti (*Sacri Palatii*)⁶⁷ e che per questo abbia continuato ad utilizzare la corsiva nuova allo stesso modo degli altri notai e scabini aretini sia per origine, formazione che per ambito di competenza.

Con Atriperto terminano le testimonianze fino ad oggi rinvenute ma per certi aspetti vi si potrebbe intravedere anche l'arrivo di un percorso di formazione e di trasformazione dei diversi ambiti sociali e professionali a cui gli scabini aretini hanno fatto riferimento. Se infatti nel IX secolo coloro che si identificano come tali sembrano non differenziarsi molto da quei cittadini che rappresentano Arezzo in sede giudiziaria, ponendosi quasi a modello di una nuova aristocrazia che unisce e amalgama pre-esistenti e persistenti istanze longobarde con le nuove presenze franche; nel X secolo la qualifica sembra essere ad appannaggio di un ceto che, attraverso l'esercizio della funzione di scabino, ambisce ad accedere, rafforzare o elevare la propria posizione sociale, dapprima attraverso il consolidamento di un rapporto che si potrebbe definire di natura vassallatica con l'autorità dominante, poi per mezzo dell'esercizio di pratiche di scrittura e di conoscenze tecnico-giuridiche che solo il notariato locale poteva garantire. Il caso di Atriperto può essere un caso paradigmatico di questo percorso: notaio, scabino, avvocato e giudice imperiale; un *cursus* di tutto rispetto che assieme ad altri esempi può forse fornire un piccolo contributo per lo studio delle dinamiche – vivaci e non sempre ben delineabili – che hanno caratterizzato la formazione di quel ceto sociale e professionale di pratici del diritto che tanta parte avrà nella costruzione dell'identità cittadina aretina⁶⁸.

⁶³ Vd. *Chartae Latinae antiquiores. Facsimile-edition of the latin charters prior to the ninth century*, edited by A. BRUCKNER - R. MARICHAL, Part XXIII, Italy IV, published by A. PETRUCCI - J.-O. TJÄDER, Dietikon-Zurich 1985, *Introduzione* e bibliografia.

⁶⁴ Sulla formazione grafica dei giudici palatini e sulle caratteristiche della loro scrittura vd. PETRUCCI - ROMEO, *Scrivere in iudicio* cit.

⁶⁵ Sull'appartenenza di Atriperto alla famiglia degli Azzi vd. DELUMEAU, *L'exercice* cit., p. 572 n. 23.

⁶⁶ KELLER, *La marca di Tuscia* cit., 125.

⁶⁷ Vd. BOUGARD, *La justice* cit., p. 287 ma anche NICOLAJ, *Cultura e prassi* cit., pp. 18-22; EAD., *Formulari e nuovo formalismo* cit., I, p. 362 ss.

⁶⁸ Vd. C. TRISTANO, *Cultura grafica ad Arezzo agli albori dello Studium*, in *750 anni dell'Università medievale aretina*. Atti del Convegno, Arezzo, 16-18 febbraio 2005, a cura di F. STELLA, Firenze 2007 (Millennio Medievale, 66. Atti di Convegni, 20), pp. 245-271.

APPENDICE

ANAGRAFE SCABINI ARETINI

Di seguito si riportano i nomi degli scabini aretini che hanno partecipato alla documentazione come redattori, sottoscrittori o che sono stati citati nel testo del documento. I nomi degli scabini sono stati organizzati in ordine alfabetico e cronologico a partire dal primo documento in cui sono attestati.

ABBREVIAZIONI:

Sedi di conservazione dei documenti

ACAr	Archivio capitolare di Arezzo
ASFi	Archivio di Stato di Firenze
BCF	Biblioteca comunale di Faenza

Edizioni e regesti

PASQUI, I	U. PASQUI, <i>Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo</i> , I, Firenze 1899 (Deputazione toscana sugli studi di storia patria, 11)
RC, I,	<i>Regesto di Camaldoli</i> , I, a cura di L. SCHIAPARELLI, F. BALDASSERONI, Roma 1907 (<i>Regesta Chartarum Italiae</i> , 2)
MANARESI, I	<i>I Placiti del Regnum Italiae</i> , I, a cura di C. MANARESI, Roma 1950 (Fonti per la storia d'Italia, 92)
MANARESI, II/1	<i>I Placiti del Regnum Italiae</i> , II/1, a cura di C. MANARESI, Roma 1957 (Fonti per la storia d'Italia, 96*)
MANARESI, II/2	<i>I Placiti del Regnum Italiae</i> , II/2, a cura di C. MANARESI, Roma 1958 (Fonti per la storia d'Italia, 96**)

LEGENDA:

- carattere non formattato: rogatario del documento
- carattere corsivo: sottoscrittore
- carattere in grassetto: citato nel documento
- carattere sottolineato: il documento si conserva in copia

NOME	SEGNATURA DOCUMENTO	DATA	QUALIFICA	TIPOLOGIA	EDIZIONE/REGESTO
1. ADELFRIDI					
<i>ACAr, Canonica, 12</i>		833, ottobre	<i>scavinus</i>	<i>notitia iudicati</i>	<i>MANARESI, I, 42</i>
2. ALEANDRU					
<i>ACAr, Canonica, 12</i>		833, ottobre	<i>scavinus</i>	<i>notitia iudicati</i>	<i>MANARESI, I, 42</i>
3. CRISTIANUS					
<i>ACAr, Canonica, 12</i>		833, ottobre	<i>scavinus</i>	<i>notitia iudicati</i>	<i>MANARESI, I, 42</i>
4. DATO					
<i>ACAr, Canonica, 12</i>		833, ottobre	<i>scavinus</i>	<i>notitia iudicati</i>	<i>MANARESI, I, 42</i>
5. PETRUS					
<i>ACAr, Badia, 2</i>		903	<i>scavino</i>	<i>iudicato</i>	
6. POTO					
<i>ASFi, Diplomatico, Camaldoli,</i>		915, novembre	<i>scavino</i>	<i>breve</i>	<i>RC, I, 2</i>
7. LEO					
<i>ACAr, Badia, 3</i>		927, febbraio	<i>notarius</i>	<i>cartula vintitionis</i>	
<i>ACAr, Badia, 5</i>		936, dicembre	<i>notarius et scavino</i>	<i>cartula donationis</i>	<i>PASQUI, I, 62</i>
8. ARITIO					
<i>ACAr, Canonica, 36</i>		940	<i>notarius et scavino</i>	<i>cartula vindictionis</i>	
<u><i>ACAr, Badia, 17</i></u>		<u>941, aprile</u>	<u><i>notarius et scavino</i></u>	<u><i>iudicato</i></u>	<u><i>MANARESI,II/1, 168</i></u>
<i>ACAr, Badia, 7</i>		944, aprile	<i>notarius et scavino</i>	<i>cartula donationis</i>	
9. ATRIPERTUS					
<i>ACAr, Badia, 7</i>		944, aprile	<i>notarius et scavino</i>	<i>cartula donationis</i>	
<i>ACAr, Badia, 11</i>		963, settembre	<i>iudex et Avocato</i>	<i>livello</i>	
ACAr, Badia, 13		967, giugno 12	<i>iudex et advocatus</i>	<i>notitia iudicati</i>	<i>MANARESI,II/1,156</i>
<i>ACAr, Badia, 20</i>	977		<i>iudex domni imperatoris</i>	<i>scripto promissionis</i>	
<u>(?) BCF</u>	<u>979</u>		<u><i>iudex domni imperatoris</i></u>	<u><i>notitia iudicati</i></u>	<u><i>PASQUI, I, 77</i></u>




Fig. 1 © ACAR, Canonica, 12 - 833 ottobre, Siena



Fig. 2 © ACAR, Canonica, 12 - 833 ottobre, Siena




Fig. 3 © ACAR, Canonica, 12 - 833 ottobre, Siena




Fig. 4 © ACAr, Canonica, 12 - 833 ottobre, Siena




Fig. 5 © ACAr, Canonica, 12 - 833 ottobre, Siena




Fig. 6 © ACAr, Canonica, 12 - 833 ottobre, Siena




Fig. 7 © ACAr, Badia, 2 - 903




Fig. 8 © ASFi, Camaldoli, 915, novembre
(Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)




Fig. 9 © ASFi, Camaldoli, 915, novembre
(Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)




Fig. 10 © ACAR, Badia, 7 - 944, aprile




Fig. 11 © ACAR, Badia, 20 - 977, aprile




Fig. 12 © ACAR, Badia, 8 - 955, marzo




Fig. 13 © ACAR, Badia, 8 - 955, marzo




Fig. 14 © ACAR, Badia, 3 - 927, febbraio




Fig. 15 © ACAR, Badia, 5 - 936, dicembre




Fig. 16 © ACAR, Badia, 7 - 944, aprile




Fig. 17 © ACAR, Canonica, 36




Fig. 18 © ACAR, Badia, 7 - 944, aprile




Fig. 19 © ACAR, Badia, 19 - 973, giugno




Fig. 20 © ACAR, Badia, 15 - 968, marzo




Fig. 21 © ACAR, Canonica, 36 - 940




Fig. 22 © ACAR, Badia, 8 - 955, marzo




Fig. 23 © ACAR, Badia, 12 - 965, marzo




Fig. 24 © ACAR, Canonica, 41 - 972




Fig. 25 © ACAR, Badia, 7 - 944, aprile




Fig. 26 © ACAR, Badia, 11 - 963, settembre




Fig. 27 © ACAR, Badia, 20 - 977, aprile

ISBN 978-88-95835-26-6



9 788895 835266 >

€ 12,00